## GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 44

Adunanza 4 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGIALLO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.M. – D.C.C. N. 8 DEL 24/03/2002 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1462 - 281654/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Borgiallo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., che interessa i Comuni di Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Collerretto Castelnuovo, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 98-20653 del 09/11/1982, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. 11-26302 del 21/12/1998;
- · ha approvato due Varianti parziali al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, con deliberazioni C.C. n. 15 del 13/10/2000 e n. 15 del 17/04/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 18/09/2002, la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.M. e con deliberazione C.C. n. 9 del 27/06/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 24/03/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C.M., che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/09/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Borgiallo:

- popolazione: 537 abitanti (al 1971); 464 ab. (al 1981); 464 ab (al 1991); 496 ab. (al 2001), dato che evidenzia una lieve recupero demografico nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 700 ettari di montagna, dei quali 38 presentano pendenze inferiori al 5°, 376 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 286 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 312 ettari, che costituiscono il 45% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Area Castellamonte", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
  - · è attraversato dalla Strada Provinciale n. 45;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - · è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Toa, Rio Quaire, Torrente Piova;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di consentire la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva;

rilevato che il Comune di Borgiallo, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico di modificare la tabella relativa all'area *P3* (di cui all'art. 15.8 delle Norme di Attuazione), incrementandone la superficie fondiaria da mq 600 a mq 1.200, lasciando invariati gli altri parametri (altezza fabbricato e distanza dai confini);

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

## dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/10/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

## visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C.M. del Comune di Borgiallo, adottato con deliberazione C.C. n. 8 del 24/03/2002:
  - a) la Variante in esame, composta da elaborati in fotocopia, (deliberazione e Relazione integrata), non sottoscritti da professionista abilitato, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41. Si riscontra, inoltre, che la documentazione prodotta, priva di elaborati grafici e con soli stralci normativi, rende impossibile la localizzazione sul territorio dell'area oggetto d'intervento. Si ricorda pertanto che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
  - b) con riferimento al raddoppio della superficie fondiaria della zona *P3* da mq 600 a mq 1.200, al fine di permettere la realizzazione di un edificio industriale, il settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 consente di incrementare *le superfici* territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche in misura non superiore al 6% per i Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti; occorre quindi che il Comune provveda ad effettuare una verifica in tal senso, tenendo conto anche di eventuali incrementi già concessi con precedenti Varianti parziali;
  - c) alla Variante <u>non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico</u>, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:
    - l'art. 14 della L.R. 56/77, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C.M. siano presenti, tra gli altri: <u>le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la relazione geologico-tecnica relativa alle aree</u>

- interessate da <u>nuovi insediamenti</u> o da opere pubbliche di particolare importanza,
- la Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che *A seconda delle tematiche oggetto della variante* () dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG;
- la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che <u>le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77;</u>
- d) si rileva, infine, che <u>alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica</u> (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*.

  Tale legge (che ha previsto una fase transitoria i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici* (c. 3 art. 5) e che . ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. (c. 4 art. 5);
- Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Borgiallo, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;
- 2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- 3. di trasmettere al Comune di Borgiallo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.